

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Articolo 113 Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ^{(161) (160)}
^{(162) (172)}

In vigore dal 27 ottobre 2010

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dal *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, e dal *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*. ⁽¹⁶²⁾

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, e successive modificazioni. ⁽¹⁶³⁾

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane. ⁽¹⁶⁴⁾

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; ⁽¹⁶⁵⁾

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

[5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. ^{(172) (170)}

]

[5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle

disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio. ^{(170) (171)}]

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'*articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e all'*articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554*. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. ⁽¹⁶⁶⁾

[6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4. ⁽¹⁷⁰⁾]

[7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore. ^{(174) (170)}]

[8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. ⁽¹⁷⁰⁾]

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. ⁽¹⁷¹⁾

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. ⁽¹⁶⁷⁾

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione

separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.⁽³⁶⁸⁾

[14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.⁽³⁷⁰⁾]

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

[15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.^{(376) (370)}]

[15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:⁽³⁷²⁾

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.^{(375) (370)}

]

[15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per

l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati. ⁽¹⁷⁹⁾ ⁽¹⁷⁰⁾]

(360) Articolo sostituito dall'*art. 35, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(361) Rubrica così modificata dall'*art. 14, comma 1, lett. a), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(362) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 1, lett. b), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(363) Comma inserito dall'*art. 1, comma 48, lett. a), L. 15 dicembre 2004, n. 308*.

(364) Comma inserito dall'*art. 1, comma 48, lett. b), L. 15 dicembre 2004, n. 308*.

(365) Lettera così modificata dall'*art. 14, comma 1, lett. c), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(366) Comma inserito dall'*art. 4, comma 234, lett. a), L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(367) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. f), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(368) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. g), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(369) A norma dell'*art. 23-bis, comma 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*, il presente articolo è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al predetto *art. 23-bis, D.L. 112/2008*. Successivamente, in esito al referendum indetto con *D.P.R. 23 marzo 2011*, il citato *art. 23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, è stato abrogato e, conseguentemente, l'efficacia delle disposizioni in esso contenute deve ritenersi venuta meno.

(370) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 1, lett. a), D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168*.

(371) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lett. a), D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168*.

(372) Comma sostituito dall'*art. 14, comma 1, lett. d), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(373) Comma inserito dall'*art. 4, comma 234, lett. a), L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(374) Comma modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. e), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*. Successivamente l'*art. 14, comma 1, lettera e), D.L. 269/2003*, è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (G.U. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), la quale ha altresì dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente al secondo ed al terzo periodo.

(375) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 1, lett. h-bis), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(376) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 1, lett. h), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326* e, successivamente, modificato dall'*art. 4, comma 234, lett. b), L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e dall'*art. 15, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*.

(377) Alinea modificato dall'*art. 15, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*.

(378) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 234, lett. c), L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(379) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

ART. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) ^{(557) (561)}

In vigore dal 13 settembre 2014

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito ⁽⁵⁶²⁾, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo. ^{(559) (563)}

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua. ^{(556) (558)}

3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale. ⁽⁵⁵⁹⁾

4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'*articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106*, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. ⁽⁵⁶⁰⁾

5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.

7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

⁽⁵⁵⁶⁾ A norma dell'*art. 1, comma 5, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*, in vigore dal 25 novembre 2006, tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel presente decreto sono soppressi.

⁽⁵⁵⁷⁾ A norma dell'*art. 9-bis, comma 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77*, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che subentra nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli *articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174* del presente provvedimento.

(558) A norma dell'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(559) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116*, con effetto a decorrere dal 21 luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo *art. 1, D.P.R. n. 116/2011*.

(560) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 29, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(561) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

(562) A norma dell'*art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*, nella Parte III del presente provvedimento, ovunque ricorrenti, le parole «l'Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito».

(563) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 26 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), aveva dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito»; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum popolare è stato indetto con *D.P.R. 23 marzo 2011*. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 febbraio 2012 - 7 marzo 2012, n. 48 (Gazz. Uff. 14 marzo 2012, n. 11, 1ª Serie speciale), aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 154, comma 1*, nella parte in cui stabiliva che la tariffa del servizio idrico integrato andasse determinata tenendo conto anche «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito».

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

D.L. 06/12/2011, n. 201**Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.****Publicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.****Capo III****Riduzioni di spesa. Costi degli apparati****Art. 21 Soppressione enti e organismi ⁽¹²⁹⁾****In vigore dal 10 aprile 2014**

1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione. ^{(187) (197)}

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'*articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'*articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. ^{(187) (200) (197)}

2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS. ^{(188) (197)}

3. L'Inps subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata. ⁽¹⁹⁷⁾

4. Gli organi di cui all'*articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479*, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1° aprile 2012. ^{(189) (197)}

5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti:

a) in considerazione dell'incremento dell'attività dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del

Collegio dei sindaci dell'INPS;

b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'*articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994*, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza. ⁽¹⁹⁷⁾

6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ⁽¹⁹⁷⁾

7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure. ⁽¹⁹⁷⁾

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'*articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183*. ⁽¹⁹⁷⁾

9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonché la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica, a tal fine, è differita al 31 dicembre 2014, promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti. ⁽¹⁹⁷⁾

10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione.

11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro il 30 settembre 2012 al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014 sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. ⁽¹⁹⁷⁾

12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che

svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'*articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* al consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi Consorzi. ⁽¹²⁾

13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.

14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.

15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.

17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.

18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.

19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla *legge 14 novembre 1995, n. 481*. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ^{(182) (183)}

19-bis. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell'*articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481*, e successive modificazioni, e dell'*articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*. ⁽¹⁹¹⁾

19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta organica dell'Autorità è incrementata di quaranta posti. ⁽¹⁹²⁾

20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa.

ALLEGATO A

Ente soppresso	Amministrazione interessata	Ente incorporante
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Autorità per l'energia elettrica e il gas Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia per la sicurezza nucleare ⁽¹⁸⁴⁾	Ministero dello sviluppo economico	Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale ⁽¹⁸⁷⁾	Ministero dello sviluppo economico	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

[20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in via transitoria e fino all'adozione, di concerto anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). ^{(184) (193)}]

21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ⁽¹⁸⁷⁾

(187) Comma così modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(188) Comma inserito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(189) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(190) Comma così sostituito dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(191) Per la soppressione del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, di cui al presente comma, vedi l'*art. 27-bis, comma 1, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(192) Comma così modificato dall'*art. 29-bis, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 72, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(193) Comma inserito dall'*art. 24-bis, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(194) Comma inserito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(195) Comma abrogato dall'*art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45*.

(196) A norma dell'*art. 10, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45*, il riferimento all'Agenzia per la sicurezza nucleare è soppresso.

(197) Vedi, anche, l'*art. 13, comma 1-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44* e, successivamente, l'*art. 4, comma 76, L. 28 giugno 2012, n. 92*.

(198) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 20 luglio 2012*.

(199) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 402, L. 24 dicembre 2012, n. 228*.

(200) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per l'ENPALS, il *D.M. 28 marzo 2013*; per l'INPDAP, il *D.M. 5 luglio 2013*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

D.L. 12/09/2014, n. 133**Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.****Publicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212.****Capo III****Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico****Art. 7 Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione****In vigore dal 1 marzo 2015**

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole "l'Autorità d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente di governo dell'ambito" e le parole "le Autorità d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di governo dell'ambito";

b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»;⁽⁴²⁾

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»;⁽⁴³⁾

3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) unicità della gestione»;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148.»⁽⁴⁴⁾;

b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione.»;⁽⁴⁵⁾

c) l'articolo 150 è abrogato;

d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:

"Articolo 149-bis (Affidamento del servizio).

1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente.

Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.»;⁽⁴⁶⁾

e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";⁽⁴⁷⁾

2) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:";⁽⁴⁸⁾

[3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la durata dell'affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilità di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito";⁽⁴⁹⁾

3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara»;⁽⁵⁰⁾

4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "l'obbligo del raggiungimento", sono aggiunte le seguenti: "e gli strumenti per assicurare il mantenimento";

5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente";⁽⁵¹⁾

6) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";

7) il comma 7 è abrogato⁽⁵²⁾;

f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.";

g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.";

2) al comma 2 le parole: "della regione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";

h) dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:

"Articolo 158-bis) (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante)

1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.";

i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale

ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:

- a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
- b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
- c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.";⁽⁴⁶⁾

l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione».

2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.⁽⁴⁹⁾

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difforni dalle finalità suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rivenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. ⁽⁴²⁾

4. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea. ⁽⁴²⁾

5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, destinate ad interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore. Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e della delibera del CIPE del 30 giugno 2014, n. 21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicità, all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento

degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.⁽⁴⁹⁾

7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.⁽⁵⁰⁾

8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.

8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche».⁽⁵¹⁾

9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.⁽⁵²⁾

9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.⁽⁵³⁾

9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.⁽⁵⁴⁾

9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

«9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016.»⁽⁵⁵⁾

9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis.». ⁽⁴³⁾

9-sexies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2013. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014. ⁽⁴⁴⁾

9-septies. All'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «della programmazione 2007-2013» sono sostituite dalle seguenti: «delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020». ⁽⁴⁵⁾

9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilità speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale è stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351.». ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾

(43) Numero così sostituito dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(44) Numero così modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(45) Lettera inserita dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(46) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(47) Numero soppresso dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(48) Numero inserito dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(49) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(50) Comma inserito dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(51) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(52) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164* e, successivamente, dall'*art. 9, comma 4, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(53) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 30 aprile 2015*.

L.R. 30 maggio 2011, n. 9^u.

Istituzione dell'Autorità idrica pugliese.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 3 giugno 2011, n. 87 suppl.

Puglia

L.R. 30/05/2011, n. 9

Istituzione dell'Autorità idrica pugliese.

Pubblicata nel B.U. Puglia 3 giugno 2011, n. 87 suppl.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Puglia

L.R. 30/05/2011, n. 9

Istituzione dell'Autorità idrica pugliese.

Pubblicata nel B.U. Puglia 3 giugno 2011, n. 87 suppl.

Art. 1 Autorità idrica pugliese.

In vigore dal 3 giugno 2011

1. È istituita l'Autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, con sede legale in Bari, di seguito denominata Autorità.

2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

Puglia

L.R. 30/05/2011, n. 9

Istituzione dell'Autorità idrica pugliese.

Pubblicata nel B.U. Puglia 3 giugno 2011, n. 87 suppl.

Art. 2 Funzioni.

In vigore dal 3 giugno 2011

1. All'Autorità sono attribuiti tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'ambito per la gestione

del servizio idrico integrato della Regione Puglia (ATO Puglia), costituita in applicazione del comma 1 dell'*articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale) e della *legge regionale 26 marzo 2007, n. 8* (Modifiche e integrazioni alla *legge regionale 6 settembre 1999, n. 28*- Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*).

2. In particolare, all'Autorità sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) l'organizzazione unitaria, nel territorio regionale, del servizio idrico integrato sulla base di criteri di efficienza ed economicità;
- b) la determinazione dei livelli e degli standard di qualità e di consumo omogenei e adeguati nell'organizzazione ed erogazione del servizio idrico integrato;
- c) la protezione e l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
- d) l'unitarietà nel territorio regionale della regolamentazione tariffaria, della qualità delle risorse e del servizio erogato;
- e) l'aggiornamento e l'attuazione del programma di investimenti per l'estensione, l'ottimizzazione e la qualificazione dei servizi, favorendo le azioni rivolte al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue;
- f) l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
- g) l'approvazione del regolamento e della carta del servizio idrico integrato;
- h) la ricognizione delle opere riguardanti il servizio idrico integrato, l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi del piano finanziario e del modello gestionale e organizzativo;
- i) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in esecuzione e con le modalità di cui agli *articoli 154 e 155 del D.Lgs. 152/2006*;
- j) l'attività di controllo e la vigilanza sui servizi di gestione, con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard dalla stessa stabiliti sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto gestore, nonché del puntuale adempimento agli obblighi da quest'ultimo assunti con la convenzione di affidamento.

Puglia

L.R. 30/05/2011, n. 9

Istituzione dell'Autorità idrica pugliese.

Pubblicata nel B.U. Puglia 3 giugno 2011, n. 87 suppl.

Art. 3 Organi dell'Autorità.

In vigore dal 3 giugno 2011

1. Sono organi dell'Autorità:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Direttore generale;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il funzionamento degli organi è disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio direttivo. Tale regolamento definisce altresì la dotazione organica dell'Autorità.

Puglia

L.R. 30/05/2011, n. 9

Istituzione dell'Autorità idrica pugliese.

Pubblicata nel B.U. Puglia 3 giugno 2011, n. 87 suppl.

Art. 4 Consiglio direttivo ⁴².

In vigore dal 3 giugno 2011

1. Il Consiglio direttivo è organo di indirizzo e programmazione, è composto da cinque sindaci dei comuni della Regione eletti dall'Assemblea dei sindaci, convocata dal sindaco del comune capoluogo di regione. Nell'ambito del Consiglio è assicurata la presenza di non più di un sindaco per ciascuna provincia, di almeno un sindaco di comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti e di almeno un sindaco di comuni con popolazione compresa tra 15 mila e 30 mila abitanti. Ogni sindaco esprime un numero di voti pari al numero degli abitanti del comune risultanti dall'ultimo censimento. La Giunta regionale emana apposito regolamento che disciplina le modalità di elezione dei componenti del Consiglio direttivo, nel rispetto dei vincoli demografici e territoriali di cui al presente articolo. Il Consiglio dura in carica tre anni ⁴².
2. La decadenza, la rimozione e l'impedimento permanente, da qualunque causa determinati, o il decesso del sindaco determinano la decadenza dalla carica di consigliere. Per il periodo residuo di durata del mandato subentra, sino a nuove elezioni, a seconda delle diverse cause di cui sopra, il vicesindaco o il commissario prefettizio. La sospensione dalla carica di sindaco, ai sensi dell'*articolo 59 (Sospensione e decadenza di diritto) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), determina la sospensione dalla carica di consigliere per il periodo di durata di tale stato. In tal caso, per il periodo residuo di durata del mandato subentra il vicesindaco.
3. Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente, cui spetta la rappresentanza legale dell'Autorità, e il Vicepresidente.
4. Partecipano alle riunioni del Consiglio con funzione consultiva:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di risorse naturali e di tutela delle acque;
 - b) l'Assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione;
 - c) il Presidente di ANCI Puglia e il Presidente UPI Puglia;
 - d) il Direttore generale dell'Autorità;
 - e) il Direttore amministrativo dell'Autorità, con funzioni di segretario;
 - f) il Direttore tecnico dell'Autorità ⁴².
5. Sulla base dei risultati dell'elezione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale costituisce con decreto il Consiglio direttivo e fissa la data della prima riunione, che è presieduta dal componente più giovane.
6. Nell'ambito delle sue funzioni, il Consiglio, in particolare:
 - a) definisce con frequenza triennale gli indirizzi dell'azione dell'Autorità sul territorio regionale;
 - b) approva il programma annuale e il programma triennale delle attività e degli interventi, predisposti dal Direttore generale sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a);
 - c) approva il bilancio di previsione annuale e triennale;
 - d) approva il rendiconto riferito all'esercizio di cui alla lettera c);
 - e) approva il regolamento di cui all'articolo 3;
 - f) approva il piano d'ambito e la relativa tariffa per la gestione del servizio idrico integrato;
 - g) stabilisce, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le procedure per l'individuazione del soggetto gestore, nonché la durata dell'affidamento della gestione;
 - h) affida la gestione del servizio idrico integrato;
 - i) approva il regolamento e la carta del servizio idrico integrato;
 - j) modifica la tariffa per la gestione del servizio;
 - k) determina le spese per il funzionamento dell'ente;
 - l) nomina il Direttore generale ⁴².

7. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 6 devono essere adottate entro il 31 dicembre di ogni anno, pena lo scioglimento automatico del Consiglio direttivo.
8. La delibera di cui alla lettera d) del comma 6 deve essere adottata entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, pena lo scioglimento automatico del Consiglio direttivo.
9. Ai componenti del Consiglio non compete alcun compenso o rimborso spese a carico dell'Autorità per la partecipazione alle riunioni del Consiglio medesimo.
10. Il Consiglio assume le decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione il voto si considera valido a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero quello del Vicepresidente.

(2) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 13 ottobre 2011, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «4. Partecipano alle riunioni del Consiglio con funzione consultiva:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di risorse naturali e di tutela delle acque;
- b) l'Assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione;
- c) il Direttore generale dell'Autorità;
- d) il Direttore amministrativo dell'Autorità, con funzioni di segretario;
- e) il Direttore tecnico dell'Autorità.».

(3) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 13 ottobre 2011, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «6. Nell'ambito delle sue funzioni il Consiglio, in particolare:

- a) definisce con frequenza triennale gli indirizzi dell'azione dell'Autorità sul territorio regionale;
- b) approva il programma annuale e il programma triennale delle attività e degli interventi, predisposti dal Direttore generale sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a);
- c) approva il bilancio di previsione annuale e triennale;
- d) approva il rendiconto riferito all'esercizio di cui alla lettera c);
- e) approva il regolamento di cui all'*articolo 3*;
- f) approva il piano d'ambito e la relativa tariffa per la gestione del servizio idrico integrato;
- g) stabilisce, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le procedure per l'individuazione del soggetto gestore, nonché la durata dell'affidamento della gestione;
- h) affida la gestione del servizio idrico integrato;
- i) approva lo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio, predisposto dal Direttore generale;
- j) approva il regolamento e la carta del servizio idrico integrato;
- k) modifica la tariffa per la gestione del servizio;
- l) determina le spese per il funzionamento dell'Autorità;
- m) nomina il Direttore generale.».

(4) In attuazione del presente comma vedi il *Reg. reg. 15 luglio 2011, n. 16*.

(5) Per la costituzione del nuovo Consiglio direttivo per il triennio 2015/2018, vedi il *D.P.G.R. 8 luglio 2015, n. 412*.

Puglia**L.R. 30/05/2011, n. 9****Istituzione dell'Autorità idrica pugliese.****Pubblicata nel B.U. Puglia 3 giugno 2011, n. 87 suppl.****Art. 5 Direttore generale.****In vigore dal 3 giugno 2011**

1. Il Direttore generale è nominato con provvedimento motivato del Consiglio direttivo dell'Autorità e il relativo contratto di lavoro è sottoscritto dal Presidente.
2. Il Direttore generale è individuato tra i soggetti in possesso di diploma di laurea e documentata qualificazione professionale inerente le funzioni da svolgere e comprovante l'esercizio quinquennale di qualificata attività di direzione amministrativa o tecnica in enti, strutture pubbliche o private di livello complesso. Dell'avvio del procedimento di selezione deve essere data adeguata pubblicità; dallo spirare del termine per la presentazione delle candidature alla nomina devono trascorrere almeno trenta giorni, durante i quali i curricula degli aspiranti devono risultare accessibili sul sito dell'Autorità idrica pugliese.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile una sola volta, è a tempo pieno ed è incompatibile con quello di membro del Parlamento europeo o nazionale, di Presidente regionale e provinciale, di Assessore e Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco, Assessore e consigliere di comune e con qualsiasi incarico di vertice o dirigenziale in enti, uffici, organi, società o aziende variamente denominati.
4. Non possono ricoprire la carica di Direttore generale, inoltre, coloro che abbiano riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi, puniti anche con pena congiunta, se la pena detentiva non è inferiore nel massimo ad anni tre di reclusione.
5. Il Direttore generale è responsabile della gestione, organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in relazione agli obiettivi fissati e svolge tutti i compiti connessi alla scelta e all'impiego dei mezzi più idonei ad assicurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'attività.
6. In particolare il Direttore generale:
 - a) predisporre, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, il regolamento previsto dall'articolo 3, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
 - b) adotta l'atto di organizzazione di cui all'articolo 9;
 - c) nomina il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico di cui agli articoli 6 e 7;
 - d) predisporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il rendiconto;
 - e) procede alla definizione dei programmi annuali e pluriennali di intervento;
 - f) presenta annualmente al Consiglio direttivo una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi conseguiti;
 - g) sottoscrive la convenzione diretta a regolare i rapporti tra l'autorità e il gestore del servizio idrico integrato;
 - h) esercita l'attività di vigilanza sull'osservanza della convenzione da parte del gestore;
 - i) promuove l'adozione, da parte del gestore del servizio, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili;
 - j) effettua, con l'ausilio del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico, controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa⁶¹.
7. Il Consiglio direttivo, con il provvedimento di nomina, determina il trattamento annuo omnicomprensivo spettante al Direttore generale, nei limiti del 50 per cento dell'indennità lorda spettante ai consiglieri della

Regione Puglia, lo schema di contratto di lavoro, nonché le condizioni in ragione delle quali il Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, può revocare l'incarico. La decadenza, per qualsiasi causa, del Direttore generale determina la cessazione dell'incarico del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico.

8. Il dipendente pubblico incaricato e assunto quale Direttore generale è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

(6) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 13 ottobre 2011, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «6. In particolare, il Direttore generale:

- a) predisporre, entro centoventi giorni dalla sua nomina, il regolamento previsto dall'articolo 3, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
- b) adotta l'atto di organizzazione di cui all'articolo 9;
- c) nomina il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico di cui agli articoli 6 e 7;
- d) predisporre il bilancio di previsione annuale triennale e il rendiconto;
- e) procede alla definizione dei programmi annuali e pluriennali di intervento;
- f) presenta annualmente al Consiglio direttivo una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi conseguiti;
- g) predisporre lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
- h) sottoscrive la convenzione diretta a regolare i rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio idrico integrato;
- i) esercita l'attività di vigilanza sull'osservanza della convenzione da parte del gestore;
- j) promuove l'adozione, da parte del gestore del servizio, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili;
- k) effettua, con l'ausilio del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico, controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa.».

Puglia

L.R. 30/05/2011, n. 9

Istituzione dell'Autorità idrica pugliese.

Pubblicata nel B.U. Puglia 3 giugno 2011, n. 87 suppl.

Art. 6 Direttore amministrativo.

In vigore dal 3 giugno 2011

1. Il Direttore amministrativo è nominato, a seguito di procedura a evidenza pubblica, con provvedimento motivato del Direttore generale dell'Autorità, che ne sottoscrive altresì il relativo contratto. Si applica il comma 2 dell'articolo 5.
2. Il Direttore amministrativo coadiuva il Direttore generale nella gestione delle attività amministrative, finanziarie e contabili.
3. Al Direttore amministrativo si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 5.
4. Il Consiglio direttivo determina lo schema di contratto di lavoro e il relativo trattamento economico del Direttore amministrativo nei limiti del 40 per cento dell'indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia.

5. Il dipendente pubblico incaricato e assunto quale Direttore amministrativo è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Puglia

L.R. 30/05/2011, n. 9

Istituzione dell'Autorità idrica pugliese.

Pubblicata nel B.U. Puglia 3 giugno 2011, n. 87 suppl.

Art. 7 Direttore tecnico.

In vigore dal 3 giugno 2011

1. Il Direttore tecnico è nominato, a seguito di procedura a evidenza pubblica, con provvedimento motivato del Direttore generale dell'Autorità, che ne sottoscrive altresì il relativo contratto. Si applica il comma 2 dell'*articolo 5*.
 2. Il Direttore tecnico coadiuva il Direttore generale nella gestione delle attività tecniche di cui all'*articolo 2*.
 3. Al Direttore tecnico si applicano i commi 3 e 4 dell'*articolo 5*.
 4. Il Consiglio direttivo determina lo schema di contratto di lavoro e il relativo trattamento economico del Direttore tecnico nei limiti del 40 per cento dell'indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia.
 5. Il dipendente pubblico incaricato e assunto quale Direttore tecnico è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
-

Puglia

L.R. 30/05/2011, n. 9

Istituzione dell'Autorità idrica pugliese.

Pubblicata nel B.U. Puglia 3 giugno 2011, n. 87 suppl.

Art. 8 Collegio dei revisori dei conti.

In vigore dal 3 giugno 2011

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con provvedimento della Giunta regionale, che ne definisce il relativo trattamento economico, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Nella seduta di insediamento il Collegio elegge, al proprio interno, il Presidente. Dell'avvio del procedimento di nomina dei revisori dei conti deve essere data adeguata pubblicità. Dallo spirare del termine per la presentazione delle candidature alla nomina devono trascorrere almeno trenta giorni, durante i quali i curricula degli aspiranti devono risultare accessibili sul sito dell'Autorità.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Autorità e trasmette al Consiglio direttivo una relazione trimestrale sull'attività svolta.
3. Il Collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I revisori dei conti, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Autorità, ne riferiscono

immediatamente al Presidente dell'Autorità, che nel termine perentorio di dieci giorni convoca l'Assemblea dei sindaci per l'assunzione delle determinazioni conseguenti. La mancata convocazione dell'Assemblea nel termine perentorio previsto determina l'immediata decadenza del Presidente dell'Autorità dal Consiglio direttivo e la sua surroga con il primo dei non eletti, ai sensi del comma 2 dell'*articolo 4*.

Puglia**L.R. 30/05/2011, n. 9****Istituzione dell'Autorità idrica pugliese.****Pubblicata nel B.U. Puglia 3 giugno 2011, n. 87 suppl.****Art. 9 Atto di organizzazione.****In vigore dal 3 giugno 2011**

1. L'organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell'Autorità sono disciplinati dall'atto di organizzazione adottato dal Direttore generale, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'*articolo 3*.
 2. Le norme di contabilità dell'Autorità sono definite in analogia a quanto stabilito per il bilancio regionale dalla *legge regionale 16 novembre 2001, n. 28* (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli).
 3. Per l'eventuale personale con funzioni dirigenziali individuato dal regolamento di cui all'*articolo 3* e/o dall'atto di organizzazione, si applicano le incompatibilità e i divieti previsti per il Direttore generale, di cui ai commi 3 e 4 dell'*articolo 5*.
-

Puglia**L.R. 30/05/2011, n. 9****Istituzione dell'Autorità idrica pugliese.****Pubblicata nel B.U. Puglia 3 giugno 2011, n. 87 suppl.****Art. 10 Controllo dei comuni.****In vigore dal 3 giugno 2011**

1. Nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo, è facoltà di almeno quindici comuni rappresentativi di almeno tre province richiedere all'Autorità, con istanza opportunamente motivata, il riesame degli atti che comportano impegni di spesa. Sugli atti oggetto di richiesta di riesame il Direttore generale dell'Autorità si pronuncia nel termine perentorio di venti giorni, trascorso il quale l'atto osservato si intende nullo.
-

Puglia**L.R. 30/05/2011, n. 9****Istituzione dell'Autorità idrica pugliese.****Pubblicata nel B.U. Puglia 3 giugno 2011, n. 87 suppl.****Art. 11 Personale.****In vigore dal 3 giugno 2011**

1. Il personale dipendente già assunto a mezzo delle procedure di cui all'articolo 35 (Reclutamento del personale) del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia, è trasferito all'Autorità idrica pugliese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività) del *D.Lgs. n. 165/2001* ¹⁰.
2. L'Autorità può avvalersi del personale distaccato dagli Uffici regionali o da enti pubblici finanziati con risorse regionali o da altri enti pubblici, in possesso di adeguata esperienza professionale attinente al posto da ricoprire in relazione alla qualifica dagli stessi rivestita.
3. L'Autorità può avvalersi di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza, con costi a carico della stessa, nei limiti del Piano consulenze allegato al bilancio annuale dell'Autorità.

(7) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 13 ottobre 2011, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Il personale assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia è trasferito all'Autorità idrica pugliese, che provvede all'inquadramento nello stesso profilo professionale e relative attribuzioni economiche.»

Puglia

L.R. 30/05/2011, n. 9

Istituzione dell'Autorità idrica pugliese.

Pubblicata nel B.U. Puglia 3 giugno 2011, n. 87 suppl.

Art. 12 Liquidazione dell'Autorità d'ambito della Puglia.

In vigore dal 3 giugno 2011

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto, nomina il liquidatore della Autorità d'ambito della Puglia (ATO Puglia), che trasferisce entro i successivi quindici giorni la dotazione finanziaria di ATO Puglia all'Autorità, al netto delle prevedibili spese di procedura. Il liquidatore provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, alla redazione di un conto patrimoniale straordinario al fine di determinare, attraverso la rappresentazione contabile del complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza dell'ATO Puglia e il relativo risultato finale differenziale, la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Il liquidatore propone la dismissione dei rapporti contrattuali e di ogni altro rapporto che non risulti funzionale alla prosecuzione da parte dell'Autorità delle attività di cui alla presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione, la Giunta regionale approva il conto patrimoniale straordinario e dispone il trasferimento all'Autorità del patrimonio residuo di ATO Puglia. Al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Regione entro i successivi trenta giorni.
3. L'Autorità subentra in tutti i residuali rapporti attivi e passivi dell'Autorità d'Ambito.

Puglia

L.R. 30/05/2011, n. 9

Istituzione dell'Autorità idrica pugliese.

Pubblicata nel B.U. Puglia 3 giugno 2011, n. 87 suppl.

Art. 13 Norma finanziaria.**In vigore dal 3 giugno 2011**

1. Le spese per il funzionamento dell'Autorità sono a carico dei Comuni della regione Puglia in proporzione al numero degli abitanti.
 2. Il contributo a carico di ciascun Comune è determinato in rapporto alla popolazione residente secondo l'ultimo censimento demografico dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
 3. Una quota massima del 20 per cento delle spese per il funzionamento dell'Autorità può essere a carico della tariffa del servizio idrico integrato, a condizione che tale quota sia compatibile con le previsioni del piano d'ambito.
 4. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
-

Puglia**L.R. 30/05/2011, n. 9****Istituzione dell'Autorità idrica pugliese.****Pubblicata nel B.U. Puglia 3 giugno 2011, n. 87 suppl.****Art. 14 Abrogazione e sostituzione di norme.****In vigore dal 3 giugno 2011**

1. Gli *articoli 3, 5*, commi 3 e 4, e gli *articoli 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 e 16, commi 1-bis e 1-ter*, della *L.R. n. 28/1999* sono abrogati.
2. All'*articolo 2 della L.R. n. 28/1999* è abrogato il seguente periodo: "In sede di prima attuazione della presente legge".
3. Sono abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili o in contrasto con la presente legge. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni vigenti.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati